

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 60 DEL 26.08.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

●con verbale di accertamento n. 48/PC/2026 del 31.07.2026 di cui alla nota della Polizia Municipale n. 714/PC/2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0113770 del 20.08.2026, redatto dagli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. ***** , nato a ***** il ***** ed ivi residente in Via ***** , in qualità di trasgressore per l'esercizio dell'attività insalubre di carrozziere, esercitata nei locali ubicati alla via ***** , in Giugliano in Campania (Na), in violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 217 del R.D. 1265/34, in quanto svolta in assenza di Comunicazione ai sensi art. 19 L. 241/90;

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- l'art.17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- l'art. 217 del R.D. 1265/34;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. ***** , in premessa meglio generalizzato, di cessare **ad horas** l'attività insalubre di **carrozziere** esercitata nei locali ubicati alla via ***** in Giugliano in Campania (NA), per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 217 del R.D. 1265/34.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

di notificare il presente atto al sig. ***** presso la sede dell'attività nonché residenza personale in Giugliano in Campania (Na) alla via *****.

DISPONE ALTRESI'

la notifica al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), all'UOD Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania (uod.500202@pec.regione.campania.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di valida presentazione di nuova pratica Suap e in assenza di comunicazioni ostative sulla stessa, presentata per conto dello stesso soggetto sanzionato, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

Il Delegato Funzione Dirigenziale
Art. 17, comma 1 e 1-bis D.Lgs 165/2001
Nota prot. n. 111774/2026

Dr. Gianfranco Tesone